



## COMUNE DI POTENZA

\*\*\*

UNITÀ DI DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE  
UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE

**Oggetto: Determinazione delle tariffe relative all'anno 2021 riferite alla Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC)**

*Relazione istruttoria e illustrativa sulla proposta di Deliberazione del Consiglio comunale*

**Premesso che:**

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), pur abolendo il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 di istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ha confermato la vigenza della disciplina in materia di Tassa sui rifiuti (TARI);
- è tutt'ora confermata la disciplina contenuta nell'articolo 1, commi da 641 a 668 e da 681 a 691, della L. 147/2013, nonché il comma 667, con cui, in attuazione del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, è stato stabilito che con Decreto del Ministro dell'Ambiente siano individuati i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, per un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il provvedimento del Ministero dell'Ambiente indicato nel comma 667 della L. 147/2013 è stato introdotto con Decreto Ministeriale del 20 aprile 2017 di adozione dei "Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati" (in G.U. 117 del 22/5/2017);
- il comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha consentito ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di poter applicare la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158;
- tenuto conto di quanto disposto dal D.M. del 20 aprile 2017 citato, ancorché in via sperimentale e in forza del sistema di raccolta differenziata domiciliare avviato sul territorio comunale, il Consiglio comunale con Deliberazione n. 6 del 26 febbraio 2018 ha disposto l'introduzione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti con conseguente applicazione sperimentale della Tariffa corrispettiva ai sensi dei su citati commi 667 e 668;
- secondo quanto disposto dalla legge, la Tariffa corrispettiva viene applicata e riscossa per anno solare dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, vale a dire dall'Azienda Comunale per la Tutela Ambientale - ACTA S.p.A., interamente partecipata dal Comune;



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dot.ssa Maria Grazia Fontana

- l'approvazione delle tariffe rimane di competenza del Consiglio comunale che vi provvede, secondo quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dal comma 169 dell'art. 1, della L. 296/2006, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto e validato secondo la procedura definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), giusta previsione di cui all'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017;

- il comma 651, dell'art. 1, L. 147/2013, prevede che *"il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;

- il successivo comma 652, della L. 147/2013, così come modificato dall'articolo 57-bis, D.L. 124/2019, conv. dalla Legge 157/2019, stabilisce: *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1."*

- l'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 41/2021, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, così come modificato dall'articolo 2, comma 4, del Decreto Legge n.99/2021, dispone *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021"*.

- la norma appena citata ha, quindi, previsto, in deroga alle disposizioni che sanciscono l'obbligo di approvare le aliquote e le tariffe prima dell'approvazione del bilancio, che il Comune, che con Delibera di Consiglio comunale n. 20 del 26 aprile 2021 ha già approvato il Bilancio di previsione 2021/2023, può approvare le Tariffe sui rifiuti anche oltre il termine di approvazione del bilancio, ma entro e non oltre il 31 luglio 2021;

#### **Considerato che:**

- la Tariffa è commisurata alle quantità e alle qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. La commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri stabiliti dal già citato D.M. Ambiente del 20 aprile 2017, ai fini della realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi a criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso;



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dot.ssa Maria Grazia Fontana

- la tariffa è composta da una quota fissa legata ai costi generali del servizio (strutture fisiche, risorse umane e strumentali), agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, allo spazzamento delle strade, alla pulizia del territorio e ai costi amministrativi di gestione (riscossione ed accertamento) e da una quota variabile riferita ai costi di raccolta e di trattamento delle varie frazioni di rifiuto, nonché rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione;
- il costo del servizio validato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera ARERA n. 443/2019, dall'Ente di governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata (EGRIB) è stato determinato in complessivi Euro 14.543.790,89, di cui Euro 4.761.957,20 per costi fissi e Euro 9.781.833,69 per costi variabili;
- i costi complessivi sono ripartiti tra utenze domestiche ed utenze non domestiche sulla base della qualità dei servizi resi e del numero dei servizi messi a disposizione, indipendentemente dal loro utilizzo e tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e delle frazioni avviate al riciclo;
- le tariffe per le singole utenze, domestiche e non domestiche, sono quantificate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;
- la quota fissa della Tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, All. 1, del DPR 158/1999;
- la quota fissa della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tariffabile ai sensi del regolamento vigente le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc), secondo le previsioni di cui al punto 4.3, All. 1, del DPR 158/1999;
- ai locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle civili abitazioni, si applica solo la quota fissa della Tariffa calcolata sulla base di un numero di occupanti pari ad uno. Le medesime unità immobiliari si considerano utenze domestiche con un solo occupante e soggette quindi alla sola quota fissa, se condotte da persone fisiche prive di utenze abitative nel territorio comunale ovvero da persone giuridiche, a condizione che detti locali non siano utilizzati ai fini dello svolgimento di un'attività economica;
- per le abitazioni a disposizione di soggetti non residenti o iscritti all'AIRE e per le seconde case dei soggetti residenti, purché non locate o date in comodato d'uso a terzi, la quota fissa della Tariffa è calcolata sulla base di un numero di occupanti pari ad 1 (uno);

**Rilevato che:**

- con l'operatività a regime del sistema di misurazione dei rifiuti, la parte variabile della Tariffa per le utenze domestiche è commisurata alla quantità di rifiuto urbano residuo (Rur) raccolto presso ciascuna utenza, determinata in relazione al numero di conferimenti effettuati nell'anno solare, fatto salvo quanto di seguito previsto come standard minimo di conferimento (Smc);
- con l'operatività a regime del sistema di misurazione dei rifiuti, la parte variabile della Tariffa per le utenze non domestiche è commisurata alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza, determinata in relazione al numero di conferimenti effettuati nell'anno solare per le differenti frazioni di rifiuto, fatto salvo quanto di seguito previsto come standard minimo di conferimento (Smc);
- in considerazione delle differenti modalità di raccolta differenziata presenti sul territorio, la misurazione della quantità di rifiuto conferito dovrebbe avvenire, tanto per le utenze domestiche quanto per le non



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

domestiche, mediante pesatura indiretta, con rilevazione del volume dei rifiuti determinato dalla dimensione del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito dall'utente ovvero dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico;

- nel caso di misurazione del rifiuto, la quantità di rifiuto conferito per le diverse frazioni di riferimento è calcolata come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del contenitore/sacco conferito per lo svuotamento, o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico della singola frazione di rifiuto di riferimento. Tale sommatoria moltiplicata per il numero dei conferimenti annui rilevati determina il quantitativo di rifiuti da assoggettare annualmente a tariffazione, detratto quanto già fatturato a titolo di conferimento minimo;

- per le utenze domestiche aggregate (condomini), il peso/volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare riferito all'utenza. A tal fine, il riparto tra le singole utenze avviene mediante i coefficienti  $K_b$ , di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del DPR 158/1999;

- nel caso di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate, che non conferiscano i rifiuti in maniera separata dalle utenze domestiche, per la determinazione del peso conferito sono utilizzati i coefficienti di produttività  $K_d$ , di cui alla Tabella 4a dell'Allegato 1 del DPR 158/1999;

- nella determinazione della parte variabile della Tariffa viene conteggiato uno standard minimo di conferimento (Smc) così definito:

a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi di rifiuto determinato applicando i coefficienti  $k_b$  al 50% della quantità di rifiuto urbano residuo (Rur) stimata per l'anno di riferimento;

b) per le utenze non domestiche, un quantitativo di chilogrammi di rifiuto determinato nella misura del 50% della produzione potenziale, come risultante dall'applicazione dei coefficienti  $K_d$ ;

- lo standard minimo di conferimento (SMC) è finalizzato, da un lato, a garantire un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e, dall'altro, ad assicurare la copertura del ciclo complessivo di raccolta dei rifiuti, suddivisa nelle varie frazioni di rifiuto. Detto standard minimo viene addebitato d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione;

- per le abitazioni a disposizione di soggetti non residenti o iscritti all'AIRE e per le seconde case dei soggetti residenti, purché non locate o date in comodato d'uso a terzi, lo standard minimo di conferimento (Smc) è pari a quello previsto per le abitazioni con un numero di occupanti pari ad 1 (uno);

- come già riportato, l'articolo 57-bis del D.L. 124/2019, conv. dalla L. 157/2019, nel modificare il comma 652 della Legge 147/2013, ha previsto la facoltà per i comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe, ai limiti minimi e massimi fissati dal DPR n. 158/1999 per i su indicati coefficienti  $K_b$ ,  $K_c$  e  $K_d$ , in misura non superiore al 50%, consentendo alle amministrazioni di poter mitigare il carico tariffario che si registrerebbe su talune categorie di utenza con l'applicazione dei coefficienti di legge;

- considerato che non sono ancora disponibili comprovati dati statistici per la quantificazione dei rifiuti conferiti dalle differenti tipologie di utenza e per la ripartizione dei costi fissi e dello standard minimo di conferimento tra utenze domestiche e non domestiche;

**Ritenuto**, pertanto, di avvalersi della su descritta possibilità di graduazione dei coefficienti  $K_b$ ,  $K_c$  e  $K_d$ , non solo ai fini del riparto tra i singoli utenti dei rifiuti conferiti da utenze aggregate, ma anche ai fini della ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche, nonché ai fini della quantificazione dello standard minimo di conferimento riferibile a ciascuna utenza;



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

**Ritenuto**, sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, procedere alla determinazione delle tariffe relative all'anno 2021 come segue:

- Costi fissi e Standard minimo di conferimento (Smc) vengono ripartiti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche in percentuali pari, rispettivamente, al 33% e 67% del totale, tenuto conto della produzione potenziale di rifiuti attribuita storicamente alle due tipologie di utenza ed ottenuta applicando al coefficiente Kd massimo previsto per ciascuna categoria di utenza non domestica l'incremento del 49%;

**per le utenze domestiche:**

- i coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa della tariffa, corrispondono ai valori stabiliti dalla tabella 1a dell'allegato 1 del D.P.R. N. 158/1999;

- i coefficienti Kb, per la determinazione dello standard minimo di conferimento, corrispondono ai valori minimi stabiliti dalla tabella 2 dell'allegato 1 del D.P.R. N. 158/1999 e sono articolati in relazione al numero degli occupanti;

- ai locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle civili abitazioni, si applica solo la quota fissa della tariffa calcolata sulla base di n. 1 componente;

- per le abitazioni a disposizione di soggetti non residenti o iscritti all'AIRE e per le seconde case dei soggetti residenti, purché non locate o date in comodato d'uso a terzi, la quota fissa e lo standard minimo di conferimento è pari a quello previsto per le abitazioni con un numero di occupanti pari ad 1 (uno);

**per le utenze non domestiche:**

- si ritiene opportuno confermare i criteri già adottati anche per la determinazione delle tariffe 2019 e conseguentemente 2020. Pertanto, i coefficienti Kc e Kd per la determinazione, rispettivamente, della quota fissa e dello standard minimo di conferimento sono individuati, per alcune categorie, con riferimento ai coefficienti minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 e per le altre, a fini perequativi rispetto al dato storico, con riferimento invece ai valori massimi di detti coefficienti e con i correttivi consentiti dal su citato comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;

In particolare, le categorie di attività che beneficiano anche per l'anno 2021 della riduzione del 50% dei coefficienti minimi sono di seguito indicate:

- Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
- Categoria 7 - Alberghi con ristorante;
- Categoria 8 - Alberghi senza ristorante;
- Categoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
- Categoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
- Categoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
- Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
- Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria;
- Categoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;
- Categoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari;
- Categoria 30- Discoteche, night club.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Le categorie di attività per le quali, invece, si conferma anche per l'anno 2021 l'applicazione dei coefficienti massimi sono di seguito indicate:

- Categoria 3 - Autorimesse magazzini senza vendita diretta;
- Categoria 6 - Esposizioni, autosaloni;
- Categoria 9 - Case di cura e di riposo;
- Categoria 10 - Ospedali;
- Categoria 12 - Banche ed Istituti di credito; studi professionali;
- Categoria 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato;
- i costi variabili sono ripartiti tra le utenze in misura corrispondente ai rifiuti effettivamente conferiti, detratta, per ciascuna utenza, la quota applicata a titolo di standard minimo di conferimento. Per le utenze domestiche aggregate e per le utenze non domestiche presenti all'interno di utenze aggregate che non conferiscono i rifiuti in maniera separata dalle utenze domestiche la quota variabile della singola utenza è determinata applicando ai rifiuti conferiti dall'utenza aggregata i medesimi coefficienti, rispettivamente Kb e Kd, stabiliti ai fini della determinazione dello standard minimo di conferimento.

**Dato atto che** l'articolazione tariffaria proposta consente di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021, determinati in complessivi € 14.543.790,89 così distinto:

- COSTI FISSI = Euro 4.761.957,20
- COSTI VARIABILI Euro 9.781.833,69

cui vanno sommati gli importi delle agevolazioni e riduzioni tariffarie poste a carico del Piano tariffario pari ad € 511.368,00 (stima su dato storico);

**Considerato che:**

- dal costo del servizio così quantificato in € 15.055.158,89 vanno detratti, ai fini della determinazione delle tariffe, € 61.070,61 a titolo di contributo del MIUR per le scuole statali (dato 2020) ed € 436.604,00 a titolo di costi TARIC per gli immobili comunali, esenzioni e agevolazioni a carico del bilancio comunale (dati bilancio 2021), per un costo netto da coprire con Tariffa pari ad € 14.557.484,28;

- le agevolazioni a carico della tariffa ammontano ad € 511.368,00 e che, pertanto, al netto di quest'ultime, il gettito atteso per l'anno 2021 è pari ad € 14.046.116,89 (€ 14.557.484,28 detratto l'importo di € 511.368,00);

- la tariffa, così come sopra complessivamente determinata, non sarà soggetta all'applicazione dell'IVA, in quanto mancano ancora tutti i presupposti di legge ai fini della qualificazione di tariffa avente natura puntuale;

**Atteso che** ai sensi dell'art. 1, comma 666 della legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/92, nella misura fissata del 5%;

**Ritenuto**, nella fase ancora vigente di sperimentazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, di prevedere ai fini del pagamento l'emissione di una prima fatturazione in acconto riferita ai costi fissi e allo standard minimo di conferimento (Smc) e di non più di due ulteriori fatturazioni successive a copertura integrale dei costi del servizio, nonché a conguaglio della quota variabile dovuta sulla base dei rifiuti effettivamente raccolti dal gestore del servizio rifiuti al 31 dicembre 2021;



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

**Dato atto che** l'incremento della parte fissa della tariffa, pari ad € 1.430.433,00, rispetto all'anno 2019, ultimo anno di elaborazione del Piano Finanziario da parte di Acta e del Comune, ha comportato un aumento percentuale del 42%, della quota fissa della Tariffa da imputare alla introduzione del nuovo metodo MTR di cui alla Deliberazione ARERA n. 443/2019;

**Rilevato che:**

- per l'anno 2020, l'Ente comunale con Delibera di Consiglio n. 163/2020 ha adottato un atto di indirizzo per il ristoro derivante dall'articolo 106 del D.L. 34/2020 a favore delle utenze domestiche e non domestiche, che dovrà essere attuato soltanto in seguito al completamento delle procedure inerente il contributo regionale riferito alla "Misura straordinaria PO FESR Basilicata 2014/2020" - Azione 3C.3.1.1. dell'Asse 3 "Competitività" della Regione Basilicata;

- con l'articolo 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis) è stato istituito un fondo destinato ai Comuni, finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività a causa del perdurare dell'emergenza Covid-19;

- il riparto delle risorse è stato disposto con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 giugno 2021, con avviso pubblicato in G.U. n. 161 del 7.7.2021, con assegnazione al Comune di Potenza, come da Allegato A - Riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - dell'importo di Euro 1.053.272,83;

- l'articolo 6 del Decreto Legge 73/2021, pur non dettando Linee Guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie destinate alle attività economiche, esclude che l'agevolazione possa essere ripartita sulle altre utenze e attribuisce ai Comuni la facoltà di determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie;

**Dato atto che** saranno disciplinate, con successivo separato provvedimento amministrativo, le modalità di concessione delle suddette agevolazioni mediante intesa operativa con il soggetto gestore della TARIC – Acta S.p.A.;

**Ritenuto** necessario e opportuno definire i criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARIC a favore delle sole utenze non domestiche a valere per l'anno 2021, dando atto che le stesse saranno rideterminate a consuntivo in proporzione all'importo assegnato al Comune di Potenza e alle domande pervenute dagli utenti;

**Considerato** di stabilire i seguenti criteri per ammettere al beneficio della riduzione della Tariffa (parte fissa e parte variabile) delle utenze non domestiche a condizione che:

- l'utenza sia attiva alla data del 1° gennaio 2021;

- il beneficio verrà riconosciuto in sede di elaborazione del conguaglio TARIC 2021, tenendo conto dell'intero anno 2021;

- l'utenza dovrà essere stata soggetta a sospensione a valere nell'anno 2021, per effetto di provvedimenti governativi;

- nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non sospese, il beneficio viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese, codificate con specifici codici ATECO, come di seguito indicati;



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

- l'attività, non essendo stata sottoposta a sospensione, nell'anno 2021, è stata particolarmente danneggiata dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti;

- nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, lo sconto viene riconosciuto proporzionalmente e limitatamente alle attività sospese o particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, codificate con specifici codici ATECO;

- le attività oggetto di sospensione ovvero che abbiano subito un danno derivante dai divieti e dalle limitazioni poste agli spostamenti devono essere inserite in una delle seguenti categorie e sottocategorie tariffarie, secondo l'elenco allegato al D.P.R. 158/1999:

1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;

2 - Cinematografi e teatri – sale convegno (esclusi studi televisivi);

3 – 4 – 6 (limitatamente alle attività sospese con codice ATECO);

7 e 8 Categorie alberghiere (limitatamente alle attività sospese con codice ATECO);

11 e 12 - Categorie professionali e studi (limitatamente alle attività sospese con codice ATECO);

13 - Attività commerciali (limitatamente alle attività sospese con Codice ATECO);

15 - Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all'ingrosso di beni non alimentari e loro pertinenze (limitatamente alle attività sospese con codice ATECO);

17, 18 e 21 - Attività artigianali (limitatamente alle attività sospese con codice ATECO);

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, circoli privati con somministrazione;

23 - Mense, birrerie, hamburgerie;

24 - Bar, caffè, pasticcerie;

30 - Discoteche – night club;

**Ritenuto, inoltre, che:**

- per la particolare specificità della situazione, l'agevolazione legata all'emergenza Covid-19 dovrà essere applicata anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative, in deroga a quanto disposto dal Regolamento TARI circa il divieto di cumulo delle agevolazioni;

- per garantire la correttezza del procedimento ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, gli utenti interessati dovranno trasmettere ovvero compilare apposita dichiarazione, in base alle specifiche tecniche che saranno chiarite mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- l'agevolazione dovrà essere riconosciuta alle utenze comprese nelle categorie sopra indicate, iscritte nelle liste di carico TARIC 2021, con abbattimento fino a corrispondenza dell'importo stanziato, pari a Euro 1.053.272,83, al lordo del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni in materia ambientale, a valere sia sulle utenze colpite da provvedimenti di sospensione per attività correlate ai codici ATECO sia sulle utenze che abbiano subito nel 2020 una riduzione del fatturato su base annua pari almeno al 30% rispetto al 2019;

- l'agevolazione potrà essere revocata in caso di mancanza dei requisiti richiesti per essere quindi recuperata alla prima scadenza utile;



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

- l'importo dell'agevolazione, se non utilizzabile per l'anno 2021, potrà essere utilizzato in riduzione di debiti TARI relativi a anni precedenti o, in mancanza di debiti pregressi, in riduzione della TARIC dovuta per le annualità successive ovvero, in caso di cessazione dell'attività, verrà liquidata a rimborso;
- per poter beneficiare della riduzione, le utenze dovranno presentare apposita comunicazione allegando documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste;

**Dato atto che:**

- la Tariffa rifiuti, giusta disposto articolo 1, comma 668, L. 147/2013, è applicata e riscossa dal Gestore del servizio;
- la relativa disciplina è demandata al Regolamento adottato dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 52, del D. Lgs. 446/97;
- in virtù di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 52, D. Lgs n. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento oggetto della presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

**Preso atto che**, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente;

**Richiamati:**

- l'articolo 172, comma 1, lett. e) del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, che prevede che al Bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede quale termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli Enti locali quello stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo, altresì, che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 41/2021, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, così come modificato dall'articolo 2, comma 4, del Decreto Legge n.99/2021, che dispone "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021".

**Acquisiti**, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine

- alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente responsabile della U.D. "Bilancio e Partecipate";
- alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Dato atto che:**



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Mada Grazia Fontana

- la presente proposta di deliberazione è stata inviata all'Organo di revisione economico-finanziaria per l'acquisizione del prescritto parere di competenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000;

- il parere di cui al punto precedente sarà allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**Visti:**

- il D. Lgs. n.116/2020;

- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune.;

- l'art. 1 commi 837 e 838, L.160/2019;

- lo Statuto del Comune di Potenza;

- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente

**DELIBERAZIONE**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai fini della determinazione della Tariffa corrispettiva (TARIC) dovuta per l'anno 2021, la ripartizione dei costi fissi e dello standard minimo di conferimento (Smc) tra utenze domestiche e utenze non domestiche come risulta dall'Allegato n. 1;
3. di approvare per le utenze domestiche i coefficienti di produttività e le tariffe della TARIC relative alla quota fissa e allo standard minimo di conferimento dovuti per l'anno 2021 come riportati nell'Allegato n. 2;
4. di approvare per le utenze non domestiche i coefficienti di produttività e le tariffe della TARIC relative alla quota fissa e allo standard minimo di conferimento dovuti per l'anno 2021 come da Allegato n. 3;
5. di approvare, tanto per le utenze domestiche che per le non domestiche, la tariffa puntuale relativa alla quota variabile dovuta per l'anno 2021 in € 0,495740 per Kg di rifiuto conferito, determinata a copertura integrale dei costi del servizio ed al netto di quanto già fatturato a titolo di standard minimo di conferimento;
6. di dare atto che gli allegati dal n. 1 al n. 3 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario (PEF) e delle banche dati dei contribuenti e sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2021, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
8. di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe per l'anno 2021 garantisce, al netto delle minori entrate per riduzioni, una copertura del 100% dei costi di gestione del servizio rifiuti;
9. di dare atto che sull'importo della Tariffa corrispettiva si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 502/1992 nella misura del 5%;



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

10. di approvare gli interventi agevolativi sulla TARI 2021 descritti dettagliatamente in premessa, per le motivazioni ivi riportate, dando atto che i codici ATECO di riferimento sono indicati nell'allegato 1 alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

11. di disporre che, per le motivazioni espresse in premessa, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative e fino alla concorrenza della tassa (parte fissa e variabile) dovuta per l' 2021, in deroga a quanto disposto dal vigente Regolamento TARI;

12. di stabilire che le agevolazioni e le riduzioni TARI approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2021;

13. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 58/2019;

14. di dare indirizzo all'U.D. "Bilancio e Partecipate" di garantire la diffusione della presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata alla TARI;

Infine, con votazione separata

15. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., per l'elaborazione dei dati riferiti all'applicazione tempestiva delle agevolazione TARI.


Il Dirigente dell'U.D. Bilancio e Partecipate  
dott. Vito Di Lascio



L'Assessore comunale al Bilancio  
avv. Giuseppe Giuzio



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana



Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: FAVOREVOLE

Potenza, 23 luglio 2021



Il Dirigente  
dott. Vito Di Lascio

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vito Di Lascio".

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza, 23 luglio 2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Vito Di Lascio

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vito Di Lascio".



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Maria Grazia Fontana".

<b>Gestione Rifiuti - ANNO 2021</b>			
<b>Importi in Euro</b>			
ACTA SpA - Comune di Potenza			
COSTI (PEF anno 2021)			
	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
SOMMANO	4.761.957,20	9.781.833,69	14.543.790,89
	32,74%	67,26%	100,00%

% COPERTURA 2021	100%
------------------	------

PREVISIONE ENTRATA	14.543.790,89
MINORI ENTRATE PER RIDUZIONI (a sommare)	511.368,00
TARIC IMMOBILI COMUNALI E RIDUZIONI A CARICO FISCALITA' GENERALE (a detrarre)	436.604,00
CONTRIBUTO MIUR SCUOLE STATALI (a detrarre)	61.070,61
RECUPERO EVASIONE	0,00
ENTRATA TEORICA DA TARIFFA	14.557.484,28
DA FATTURARE IN ACCONTO	9.661.962,50
DA FATTURARE A CONGUAGLIO	4.895.521,78

COSTI	Parte fissa	Parte variabile	TOTALE
UTENZE DOMESTICHE	1.572.925,44	1.615.522,19	3.188.447,62
% su totale acconto	33,00%	33,00%	21,90%
% su totale utenze domestiche	49,33%	50,67%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	3.193.515,28	3.279.999,59	6.473.514,87
% su totale acconto	67,00%	67,00%	44,47%
% su totale utenze non domestiche	49,33%	50,67%	100,00%



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

*[Handwritten signature]*

ALLEGATO 2

ACTA Spa - Comune di Potenza																			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UFFICIO TARIC

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE ANNO 2021 (acconto)																			
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA (in acconto)								
	n	m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>	Ka sud	Kb	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza	Euro/Persona	Euro/Utenza								
Famiglie di 1 componente	10.779	880.016,41	37,3%	81,6	0,81	0,60	0,409989	33,47	24,51	24,51	57,9 8								
Famiglie di 2 componenti	7.058	649.045,16	24,4%	92,0	0,94	1,40	0,475789	43,75	57,18	28,59	100,9 4								
Famiglie di 3 componenti	5.366	500.094,11	18,6%	93,2	1,02	1,80	0,516282	48,12	73,52	24,51	121,6 4								
Famiglie di 4 componenti	4.450	426.641,58	15,4%	95,9	1,09	2,20	0,551713	52,89	89,86	22,46	142,7 5								
Famiglie di 5 componenti	999	98.919,33	3,5%	99,1	1,10	2,90	0,556775	55,15	118,45	23,69	173,6 0								
Famiglie di 6 o più componenti	253	26.127,76	0,9%	103,3	1,06	3,40	0,536528	55,44	138,87	23,15	194,3 2								
Superfici domestiche accessorie	25.411	830.883,00		32,7	0,81	0,00	0,409989	13,41	-	-	13,4 1								
<b>Totale (escluso pertinenze)</b>	<b>28.904</b>	<b>2.580.844,35</b>	<b>100%</b>	<b>89,3</b>		Media	<b>0,507846</b>		Media	<b>24,48</b>									


  
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Maria Grazia Fontana  


**ALLEGATO 3**

ACTA SpA - Comune di Potenza

UFFICIO TARIC

**TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE ANNO 2021 (acconto)**

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE (in acconto)
			Coef	0	min	max			
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	366	150.182,09	min	0,23	min	2,00	1,021031	1,058905	2,079935
2 Cinematografi e teatri	9	5.205,99	min	0,33	min	2,90	1,497511	1,535412	3,032923
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	84	13.347,20	max	0,44	max	3,90	1,996682	2,064864	4,061546
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	81	7.405,99	min	0,63	min	5,53	2,858885	2,927871	5,786757
5 Stabilimenti balneari	-	-	min	0,35	min	3,10	1,588270	1,641302	3,229572
6 Esposizioni, autosaloni	68	23.095,68	max	0,57	max	5,04	2,586611	2,668440	5,255050
7 Alberghi con ristorante	11	13.981,58	min	0,51	min	4,46	2,291646	2,361357	4,653004
8 Alberghi senza ristorante	13	2.182,50	min	0,43	min	3,75	1,928613	1,985446	3,914059
9 Case di cura e riposo	39	44.460,76	max	1,09	max	9,62	4,946326	5,093331	10,039657
1 Ospedali									
0 Uffici, agenzie									
1 Banche ed istituti di credito, studi professionali	29	28.330,79	max	1,43	max	12,60	6,489216	6,671099	13,160315
1	307	184.260,62	min	0,90	min	7,90	4,084122	4,182673	8,266795
2	1.350	111.466,97	max	0,79	max	6,93	3,584952	3,669105	7,254056
1 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	985	119.640,87	min	0,85	min	7,50	3,857226	3,970892	7,828119



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

*(Handwritten signature)*

1	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	164	10.729,57	min	1,01	min	8,88	4.583293	4.701537	9,284829
4										
1	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	26	3.049,68	max	0,91	max	8,00	4.129501	4.235619	8,365120
5										
1	Banchi di mercato beni durevoli	6	286,65	min	1,19	min	10,45	5.400117	5.532777	10,932894
6										
1	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	204	11.080,89	min	0,60	min	5,23	2.700058	2.766388	5,466447
7										
1	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	237	25.340,78	min	0,39	min	3,40	1.747097	1.800138	3,547235
8										
1	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	169	30.353,08	min	0,46	min	4,01	2.064751	2.123104	4,187854
9										
2	Attività industriali con capannoni di produzione	43	36.266,71	min	0,33	min	2,90	1.497511	1.535412	3,032923
0										
2	Attività artigianali di produzione beni specifici	289	19.653,48	min	0,45	min	4,00	2.042061	2.117809	4,159870
1										
2	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	121	18.423,48	min	1,70	min	14,97	7.714453	7.923254	15,637707
2										
2	Mense, birrerie, amburgherie	1	146,47	min	2,55	min	22,40	11.571679	11.859732	23,431411
3										
2	Bar, caffè, pasticceria	221	13.885,18	min	1,28	min	11,25	5.808529	5.956339	11,764868
4										
2	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	276	32.800,21	min	1,56	min	13,70	7.079145	7.253497	14,332642
5										
2	Plurilicenze alimentari e/o miste	31	2.514,24	min	1,56	min	13,77	7.079145	7.290558	14,369703
6										
2	Ortofrutta, peschierie, fiori e piante, pizza al taglio	102	5.273,22	min	2,21	min	19,47	10.028789	10.305789	20,334578
7										

*[Handwritten signature]*

